

# COMUNE DI ASSORO

## PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 56 DEL 22/11/2018

Oggetto: Distruzione carcasse ovine mediante infossamento. Ditta Sutera Silvestro Concetto Luciano.

#### IL SINDACO

VISTO il verbale redatto dal Dott. Acciaro Vincenzo, Veterinario dell'ASP 4 di Enna, Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio Sanità Animale, del 11.11.2018, pervenuto a questo Ente in data 21.11.2018, prot. n. 8364, con il quale è stato accertato, presso l'Azienda agricola del Sig. Sutera Silvestro Concetto Luciano, Codice azienda IT003EN079, sito in questa Contrada Mandre Rotonde, il decesso di n. 2 ovin1 identificati con marche e boli endoruminali: IT086000315898 e IT08600197222, a seguito di presunto annegamento, le cui carcasse si presentano in avanzato stato di putrefazione, ragion per cui si autorizza lo smaltimento delle stesse mediante infossamento in loco;

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica provvedendo alla distruzione delle carcasse sopra indicate mediante interramento come previsto dal D.Lgs. n. 508/92;

### VISTI:

- La relazione idrogeologica ambientale;
- il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320;
- l'art. 3, commi 2,3,4 del D. Lgs. 14.12.1992 n. 508 con s.m.i.;
- il D.M. 26.03.1994;
- il D.P.R. 317/96;
- il D.M. Sanità marzo 2000, relativo alle misure sanitarie di protezione nei riguardi della B.S.E.;
- il decreto 29.09.2000 art. 3 e art. 6, comma 3, che deroga, qualora ricorrono i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera A-C-D-E del succitato decreto legislativo 508/92, alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti;
- gli art. 50 e 54 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il D.M. sanità del 15.01.2001;
- la legge 49/01;
- l'O.A.EE.LL.;

#### **ORDINA**

Al Sig. Sutera Silvestro Concetto Luciano, nato ad Enna il 11.12.1974 e residente ad Assoro (EN) presso la propria azienda agricola sita in C.da Mandre Rotonde - codice aziendale IT003EN079, l'immediata distruzione delle carcasse degli animali in premessa individuati, mediante sotterramento delle stesse in terreno adeguato onde evitare contaminazione delle falde acquifere e/o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Le stesse, prima del sotterramento, devono essere

cosparse di idoneo e abbondante disinfettante. La presente ordinanza viene notificata all'interessato per gli opportuni adempimenti.

Assoro lì «61»

IL SINDACO

LICCIARDO ANTONIO